



PALAZZO MALASPINA - NICHESOLA
Loc. Platano 6, 37013 Caprino Veronese (Verona)
Tel. 045/6230877 – 878
Fax 045/6230873
Email: baldo@comunitamontanabaldo.vr.it
Internet: www.comunitamontanabaldo.vr.it

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO “*PRODOTTO DEL BALDO*”



La Comunità Montana del Baldo si propone quale fine statutario la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse, perseguendo, tra gli altri, l'obiettivo di fungere da sostegno incentivante alle popolazioni montane, nella loro partecipazione allo sviluppo economico della Montagna; La legge organica sulla Montagna, la legge nr. 97/1994, definisce compito delle Comunità montane quello di salvaguardare e valorizzare le zone montane, sotto un profilo economico per lo sviluppo delle attività presenti sul territorio. L'insieme dei fattori naturali – sociali ed economici, che interagiscono nelle aree montane definendo il c.d. Sistema Montagna, condizionano in modo rilevante le attività economiche e zootecniche ospitate, che si differenziano notevolmente dalle zone di Pianura nelle modalità di lavorazione dei prodotti ed in particolare dei prodotti caseari ed alimentari in genere.

I comuni facenti parte del territorio della Comunità Montana del Baldo, concorrono con la Comunità Montana allo sviluppo di un progetto comune di valorizzazione che necessariamente ed in gran parte riguarda il medesimo oggetto ossia la promozione delle attività economiche, sia di tipo agricolo, sia di tipo artigianale. Nel concetto di “azione di tutela” si considera l'azione rivolta alla salvaguardia delle coltivazioni minori e del commercio dei prodotti agricoli ed agro alimentari e di piccolo artigianato quale attività di integrazione del reddito, sollecitando e seguendo lo sviluppo dei progetti di Valorizzazione dei prodotti tipici; è ancora “azione di tutela” la creazione e concessione del marchio “Prodotto del Baldo”, di cui si occuperà la Comunità Montana de Baldo, verificando i requisiti soggettivi e di adesione al protocollo di produzione dei prodotti, quale requisito per la concessione in uso del Marchio, verificando altresì la permanenza del requisito; è ancora misura di “tutela” la definizione di un preciso protocollo di produzione dei prodotti, la cui adesione sarà condizione per la concessione in uso del marchio e per la partecipazione al “Mercato Contadino”.

Art. 1 – Finalità del Marchio “Prodotto del Baldo”

A decorrere dalla data del 06.04.2008, chiunque intenda utilizzare l'emblema e la denominazione “Prodotto del Baldo” dovrà presentare una richiesta scritta alla Comunità Montana del Baldo, specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intenda attuare, compilando gli appositi moduli messi a disposizione.

La Comunità Montana del Baldo, al fine di perseguire le proprie finalità, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso dell'emblema e della denominazione “Prodotto del Baldo” ai soggetti indicati negli articoli seguenti.

Le finalità che il Marchio “Prodotto del Baldo” si propone sono le seguenti:

valorizzare la tipicità, la genuinità e la bontà dei prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica;

valorizzare i servizi offerti all'interno del territorio della Comunità Montana del Baldo, nonché fungere da incentivo al consumo dei prodotti tradizionali locali;

soddisfare il sempre maggior interesse del pubblico verso un'informazione sui prodotti e sui sistemi di produzione a minor impatto ambientale, e pertanto assolvere un ruolo di garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Baldo;

tutelare il patrimonio di usi e tradizioni che caratterizza il territorio del Baldo;

fungere da incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi con tecniche e modalità compatibili con il rispetto delle tradizioni e dell'ecosistema territoriale;

creare un introito per la Comunità Montana del Baldo da reinvestire nelle attività di tutela floro-faunistica, e in quelle di valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare s'intende per:

Baldo: il Territorio ricadente all'interno della Comunità montana, estendibile anche alle zone limitrofe come le colline moreniche e parte del basso lago di Garda;

Disciplinare: il presente documento “Disciplinare per la concessione dell’uso della denominazione e dell’emblema **Prodotto del Baldo**”;

Marchio: l’emblema e la denominazione “**Prodotto del Baldo**” (**Allegato n. 1**);

Richiedente: l’ente pubblico, l’impresa, la società, l’associazione, la fondazione, il consorzio, o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, l’uso del Marchio Prodotto del Baldo;

Concessionario: l’ente pubblico, l’impresa, la società, l’associazione, la fondazione, il consorzio, o la persona fisica che viene, secondo le modalità contenute nel presente regolamento, espressamente autorizzata all’uso del Marchio Prodotto del Baldo.

Art. 3 – Concessione di utilizzo

Il Marchio può essere assegnato ai prodotti e ai servizi che rispondono alle finalità di cui all’art. 1 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d’indicazione geografica.

L’uso del Marchio è attribuito al concessionario per il periodo di un anno a decorrere dalla data di concessione dello stesso, e viene rinnovato automaticamente a condizione che il concessionario:

1. effettui il pagamento del corrispettivo annuo di concessione nei modi e nei tempi previsti dal presente Disciplinare;
2. mantenga i requisiti previsti dal presente Disciplinare. A tal fine la Comunità Montana del Baldo, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento che il concessionario sia in regola con tutte le norme previste dalle Leggi che disciplinano l’esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio baldense e dell’ambiente naturale in genere.

Art. 4 – Concessionari

L’uso del Marchio del Prodotto del Baldo può essere concesso ai richiedenti che abbiano sede in uno dei 9 comuni che compongono la Comunità Montana del Baldo o nelle immediate vicinanze, purché la loro attività sia qualificante per il territorio del Baldo e svolgano un’incisiva azione di promozione, tutela o valorizzazione dell’ambiente, il tutto ai sensi del presente Disciplinare.

I richiedenti - che operino già con un proprio marchio (ufficiale o aziendale) o che lo creino ex novo possono appartenere alle seguenti categorie:

- a. Enti Pubblici (Comuni, Province, Regione, Veneto Agricoltura, ecc.);
- b. Agenzie di servizi che svolgano attività promozionale e di tutela del Monte Baldo (associazioni no profit, cooperative di lavoro che operano nel campo della manutenzione e tutela ambientale, Pro loco, CAI, ecc.);
- c. Imprese turistiche che operino nel rispetto dell’ambiente e della natura, e che svolgano un’azione di promozione del monte Baldo (inserendo nei menù i prodotti tipici, fornendo informazioni agli ospiti, organizzando escursioni per i clienti, ecc.);
- d. Imprese di qualsiasi settore che utilizzino quale materia prima esclusivamente o principalmente prodotti del Baldo (prodotti agricoli, materiali lapidei, legname, ecc.) o che, pur utilizzando in parte materiali provenienti da altre aree, osservino e mantengano in vita sistemi di lavorazione tradizionali dell’area;
- e. Imprese editoriali che svolgano un servizio di attività promozionale del Monte Baldo.

In tutti i casi l’utilizzazione del Marchio viene concessa previa stipula di specifiche convenzioni inerenti le singole iniziative, approvate dalla Giunta della Comunità Montana del Baldo.

I Comuni il cui territorio sia ricompreso in tutto o in parte all’interno della Comunità Montana del Baldo, possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente il Marchio, previa esplicita autorizzazione della Comunità Montana del Baldo.

Art. 5 – Corrispettivo

L'uso del Marchio "Prodotto del Baldo" viene concesso in via generale a fronte di corrispettivo. La misura del corrispettivo è stabilita dalla Giunta della Comunità Montana del Baldo, in **€100,00**.

Per specifiche attività (manifestazioni, fiere, ecc.) la Giunta determina di volta in volta l'ammontare del corrispettivo e la durata della concessione del Marchio.

Il pagamento del corrispettivo avviene contestualmente al provvedimento di concessione dell'uso del Marchio.

Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di particolare debolezza economica o di forte tipicità, la Comunità Montana del Baldo può concedere l'uso del Marchio anche a titolo gratuito.

Art. 6 - Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio "Prodotto del Baldo"

La concessione all'uso del Marchio "Prodotto del Baldo" avviene secondo il seguente iter procedurale:

1. Domanda di concessione dell'uso del Marchio da parte del richiedente, da inoltrare secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Disciplinare;
2. Istruttoria da parte del Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo, delle domande presentate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 8;
3. Eventuale verifica ispettiva, visione, prelievo o analisi dei prodotti e/o servizi di cui alla domanda da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9;
4. Relazione del Servizio Agricoltura alla Giunta della Comunità Montana del Baldo e determinazione della Giunta, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9;
5. Stipula di apposita convenzione tra il concessionario del Marchio "**Prodotto del Baldo**" e la Comunità Montana del Baldo, secondo le modalità di cui all'art. 12.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione del Marchio "**Prodotto del Baldo**" devono essere compilate utilizzando il modello di cui all'**Allegato 2**

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli e/o al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, (albo artigiani, REA, ecc.);
2. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica (secondo il modello di cui all'**Allegato 3**);
3. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente (secondo il modello di cui all'**Allegato 4**);
4. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la tipologia dei prodotti tipici e tradizionali o dei servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio "**Prodotto del Baldo**", con descrizione dettagliata del processo produttivo e delle materie prime utilizzate, nonché della loro provenienza (secondo il modello di cui all'**Allegato 5**);
5. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il settore di appartenenza, la categoria economica e l'attività del concessionario (secondo il modello di cui all'**Allegato 6**);
6. Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio "**Prodotto del Baldo**" (secondo il modello di cui all'**Allegato 7**);

7. Ricevuta dell'avvenuto versamento del corrispettivo dovuto presso la tesoreria della Comunità Montana del Baldo, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. filiale di Rovigo ABI 06225 CAB 12294 C/C 100000300234 IBAN IT49 F062 2512 2941 0000 0300 234.

Le domande, in busta chiusa recante la dicitura "*Domanda di concessione dell'uso del Marchio Prodotto del Baldo*", devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano, al seguente indirizzo: Comunità Montana del Baldo, Loc. Platano 6, 37013 Caprino Veronese (Verona).

Art. 8 – Procedura per la concessione

Il Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione.

L'ordine di istruttoria utilizzato è quello cronologico relativo ai tempi di arrivo delle domande. A tal fine viene istituito un "*Registro delle richieste di assegnazione del Marchio Prodotto del Baldo*", nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. Ad ogni domanda viene attribuito un numero progressivo univoco.

Art. 9 - Verifiche ispettive

Se ritenuto necessario, il Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo, predispone il programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa. Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Disciplinare.

Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva sono i seguenti:

- a) carattere tipico e tradizionale dei prodotti;
- b) origine delle materie prime;
- c) ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio;
- d) svolgimento del processo produttivo;
- e) modalità di erogazione del servizio;
- f) modalità di gestione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.)
- g) condizioni igieniche generali;
- h) eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
- i) eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale;
- j) rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto dalla legge.

Al termine della verifica ispettiva vengono notificati al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente Disciplinare con richiesta di adeguamento pena la non concessione del Marchio.

Art. 10 - Rilascio del Marchio "Prodotto del Baldo"

Il Servizio Agricoltura della Comunità Montana del Baldo, al termine dell'iter istruttorio, presenta alla Giunta una relazione sull'istruttoria nella quale viene espressa la valutazione sulla idoneità del richiedente e le verifiche svolte. La Giunta pronuncia la Delibera contenente la determinazione finale. Tale determinazione può consistere in

- una approvazione alla concessione del Marchio "**Prodotto del Baldo**";
- un diniego di concessione dell'uso del Marchio "**Prodotto del Baldo**".

La determinazione, esaurientemente motivata, è insindacabile.

Le determinazioni adottate vengono riportate sul "*Registro delle richieste di assegnazione del Marchio Prodotto del Baldo*".

Art. 11 - Uso del Marchio “Prodotto del Baldo”

L’emblema e la denominazione “Prodotto del Baldo” possono essere utilizzati in abbinamento al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sui prodotti tipici e tradizionali e nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario dell’uso del Marchio.

Art. 12 – Convenzione

L’uso del Marchio “Prodotto del Baldo” è regolato tramite specifica convenzione tra La Comunità Montana del Baldo e il soggetto richiedente (secondo il modello di cui all’**Allegato 8**).

Nella convenzione deve essere prevista la risoluzione di diritto e di revoca della concessione in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Disciplinare e di quelli specifici stabiliti dalla convenzione stessa.

La convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al concessionario:

- una declaratoria delle caratteristiche del prodotto (trattasi di prodotto tipico e tradizionale) o del servizio e del processo produttivo;
- il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l’uso del Marchio;
- le modalità di utilizzazione grafica del Marchio.

Art. 13 – Patrocini

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità della Comunità Montana del Baldo, in deroga agli artt. 6 e ss. del presente Disciplinare, la Giunta della Comunità Montana del Baldo, può concedere in uso il Marchio “**Prodotto del Baldo**” a titolo gratuito purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

La Giunta può concedere il Patrocinio sotto forma di uso gratuito del Marchio “**Prodotto del Baldo**” e qualora lo ritenesse opportuno potrebbe partecipare alle spese dell’iniziativa nella misura in cui lo ritenga opportuno.

Art. 14 - Attività promozionale della Comunità Montana

Tutti i prodotti e i servizi che hanno ottenuto la licenza d’uso del Marchio “Prodotto del Baldo”, saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma della Comunità Montana del Baldo. La stessa Comunità Montana si riserva la possibilità di organizzare iniziative promozionali per la divulgazione dei suddetti prodotti e servizi.

L’elenco di tali prodotti e servizi sarà inserito in un Albo ufficiale, l’*Albo dei Prodotti del Baldo*, tenuto presso la Comunità Montana, il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante.

Art. 15 - Uso non autorizzato del Marchio del Prodotto del Baldo

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio del Prodotto del Baldo, il Presidente della Comunità Montana del Baldo intima la immediata cessazione dell’uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un’immediata azione legale.

Art. 16 – Clausola generale di revoca

La Comunità Montana del Baldo, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione concessa per l’uso del Marchio “Prodotto del Baldo”, oltre che in caso di inosservanza delle clausole del presente Disciplinare e di quelle stabilite nella convenzione, anche per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto della Comunità Montana stessa o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.